STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA **“Corte delle Idee”**

Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata “Corte delle idee”. L'associazione ha sede legale in via Raffaello Sanzio 46, 51037 Montale (PT) e potrà istituire sedi operative e/o distaccate in altre località.

Art.2 – Finalità
L’associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro. Le finalità dell’associazione sono:
- Promuovere attività ricreative, sportive e culturali di interesse sociale, di promozione e valorizzazione del territorio.
- Favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva della comunità.

Art.3 – Attività
Per il raggiungimento delle sue finalità, l’associazione si propone di:
- Organizzare eventi, manifestazioni, concerti, mostre e rassegne.
- Promuovere corsi di formazione, laboratori e workshop.
- Collaborare con enti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti culturali e sociali.

Art. 4 - Soci
Art. 4.1 - Ammissione dei soci
1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi e che non abbiano condanne penali in giudicato che possano arrecare danno all'associazione stessa.
2. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’interessato.
3. L’ammissione a qualità di socio avviene contestualmente al pagamento della quota associativa che ha valenza annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4. I soci hanno il dovere di accettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

Art. 4.2 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione e di usufruire dei servizi offerti.
2. Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché di candidarsi per le cariche sociali.

Art. 4.3 - Doveri dei soci
1. I soci sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
2. I soci devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri soci e verso l'associazione stessa.
3. Al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Art. 4.4 - Revoca della qualità di socio
1. La qualità di socio può essere revocata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:
 - Comportamenti contrari alle finalità dell'associazione.
 - Atti che nuociono all'associazione, alla sua immagine o al suo patrimonio.
 - Violazione delle disposizioni del presente statuto o delle delibere degli organi sociali.
2. La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare le proprie difese entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. La delibera di revoca deve essere motivata e comunicata al socio interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 4.5 - Rinuncia alla qualità di socio
1. Ogni socio può rinunciare alla qualità di socio in qualsiasi momento.
2. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta Elettronica Certificata).
3. La rinuncia ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
4. Il socio che rinuncia alla qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci

- Il Consiglio Direttivo costituito almeno da un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario e un Consigliere.

Art. 6 - Assemblea dei Soci
- L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.
- L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
- Ciascun associato ha un solo voto.
- L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, di persona o su delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti di persona o su delega. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 7 - Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 a un massimo di 9, eletti dall'Assemblea.
- I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e minimo un Consigliere.

Art. 8 - Presidente
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e presiede il Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9 - Vicepresidente
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- Il Vicepresidente ha il compito di supportare il Consiglio Direttivo nell'attuazione delle delibere.

Art. 10 - Tesoriere
- Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione, tenendo aggiornati i libri contabili.
- Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Segretario
- Convocare le riunioni.
- Redigere i verbali
- Aggiornare il piè di lista.
- Documentazione dell'associazione che deve essere confermata presso la sede della stessa sotto la responsabilità del Presidente.

Art. 12 - Consigliere
- Il Consigliere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e contribuisce alla definizione delle strategie e delle attività dell'associazione.

Art. 13 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- Quote associative e contributi dei soci.
- Contributi di enti pubblici e privati.
- Donazioni e lasciti.
- Proventi derivanti da attività e manifestazioni organizzate.

Art. 14 - Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 15 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 Novembre 2025.